



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP19023

Data: 24/10/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione dell' Ufficio Campionati Hockey della FISG relativo all'incontro (14751) di Att. Prom. Under 15 Alto Adige-Trentino-Veneto Under 15 - AA/TN/VE disputatosi a Odeggar - Asiago (VI) il 22/09/2019 tra Asiago Junior 1935 U15 (706) e AHC Toblach Dobbiaco Icebears U15 (106).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **H.c. Toblach-Dobbiaco A.s.d. (106)** a tavolino con il punteggio di 10-0 ai sensi dell'art.30 del Regolamento di Giustizia per violazione delle N.O.F.A. Giovanili 2019/2020.

D) Motivazione:

H.c. Toblach-Dobbiaco A.s.d. (106)

Il Giudice Sportivo

- esaminata la segnalazione dell'Ufficio Campionati Hockey – F.I.S.G. dalla quale si evince che alla partita in questione avrebbe partecipato nelle file della squadra dell' HC Toblach Dobbiaco Icebears U15 l'atleta **MOHR Melanie (tesserata FISG 90114, nata il 14.02.2007)**, tesserata per la società HC Toblach Dobbiaco (codice FISG 106), nonostante la stessa non avesse raggiunto l'età minima prevista per le atlete dalle N.O.F.A. Giovanili vigenti, che testualmente prevedono a pag. 11 relativa a detto Campionato quanto segue:

*“Diritto di partecipazione. Hanno diritto di partecipare al campionato 2019 – 2020 UNDER 15 gli atleti maschi nati nell'anno 2005 – 2006 – 2007 – 2008 e le **atlete femmine nate** negli anni **2004 – 2005 -2006**”.*

- verificata la fondatezza di detta segnalazione;

- considerato, pertanto, che la menzionata atleta ha effettivamente giocato in posizione irregolare, in quanto di età inferiore a quella minima normativamente prescritta;

- ritenuto, conseguentemente, che l'incontro in questione sia da considerarsi falsato sotto il profilo dell'equità sportiva a causa dell' indebita partecipazione alla competizione della giocatrice Mohr Melanie e che pertanto, in applicazione dell'art. 30, n.3 del Regolamento di Giustizia, in riferimento alla violazione delle NOFA Giovanili di categoria citate, vada sancita la perdita della gara a tavolino della squadra HC Toblach Dobbiaco Icebears U.15 con lo stesso punteggio di 10-0 maturato sul campo di gara;

- ciò premesso, visto l' art.30, n. 1 e n.3 del Regolamento di Giustizia

infligge

alla società HC Toblach Dobbiaco (codice FISG 106) la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 10-0.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2019-2020**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra H.c. Toblach-Dobbiaco A.s.d. (106).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi